

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 1 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA

### STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Volume 7 di 11

#### TRATTO MONFORTE SAN GIORGIO - POLICASTRO BUSSENTINO DN 800 (32"), P215 bar

#### Condotte Sottomarine

#### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2	Emissione per Enti	C. Valentini	P. Farinelli	P. Iorio/L. Rossini	06.06.2008
1	Emissione finale	C. Valentini	P. Farinelli	P. Iorio/L. Rossini	20.05.2008
0	Emissione per informazione bozza preliminare	C. Valentini	P. Farinelli	P. Iorio/L. Rossini	05.03.2008
<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Elaborato</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato Autorizzato</b>	<b>Data</b>

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 2 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## INDICE

<b>1</b>	<b>ASPETTI AUTORIZZATIVI</b>	<b>5</b>
1.1	<b>Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330</b>	<b>5</b>
1.2	<b>Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS)</b>	<b>6</b>
1.2.1	Contenuti ed Obiettivi	7
1.2.2	Relazioni con il Progetto	7
<b>2</b>	<b>SISTEMA DELLE AREE PROTETTE</b>	<b>9</b>
2.1	<b>Parchi e Riserve Naturali</b>	<b>9</b>
2.2	<b>Aree Marine Protette</b>	<b>11</b>
2.2.1	Aree Marine Protette Istituite	12
2.2.2	Aree Marine Protette di prossima Istituzione	12
2.2.3	Aree Marine di Reperimento	13
<b>3</b>	<b>RETE NATURA 2000 E IBA</b>	<b>15</b>
3.1	<b>Rete Natura 2000</b>	<b>15</b>
3.1.1	Normativa Comunitaria e Nazionale	15
3.1.2	Normativa Regionale	16
3.1.3	Relazioni con il progetto	17
3.2	<b>Important Bird Areas (IBA)</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>PIANO DELLA PESCA E AREE MARINE DI TUTELA O VINCOLO</b>	<b>20</b>
4.1	<b>Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2007-2009</b>	<b>20</b>
4.1.1	Stato delle risorse biologiche dei mari italiani	20
4.1.2	Geographical Sub-Area 10 Medio e Basso Tirreno	20
4.1.3	Relazione con il Progetto	21
4.2	<b>Aree Marine di Tutela o Vincolo</b>	<b>21</b>
4.2.1	Zone di Tutela Biologica Marina	21
4.2.2	Zone Marine Protette per il Ripopolamento	23
4.2.3	Zone adibite ad Acquacoltura	23
4.2.4	Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio	24

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 3 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

<b>5</b>	<b>SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MILAZZO</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04</b>	<b>26</b>
6.1	Beni Vincolati	26
6.2	Relazioni con il progetto	28
<b>7</b>	<b>AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE</b>	<b>30</b>
7.1	Regolamentazione delle Servitù Militari	30
7.2	Aree di Esercitazione Militare	32
7.3	Relazioni con il Progetto	32
<b>8</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (MONFORTE SAN GIORGIO)</b>	<b>34</b>
<b>8.1</b>	<b>Pianificazione di Bacino</b>	<b>34</b>
8.1.1	Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Bacini della Regione Sicilia	34
8.1.2	Relazioni con il Progetto	35
<b>8.2</b>	<b>Pianificazione Territoriale Regionale</b>	<b>35</b>
<b>8.3</b>	<b>Pianificazione Comunale</b>	<b>36</b>
<b>9</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (POLICASTRO BUSSENTINO)</b>	<b>38</b>
<b>9.1</b>	<b>Pianificazione di Bacino</b>	<b>38</b>
9.1.1	Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del Bacino Regionale Sinistra Sele	38
9.1.2	Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) del Bacino Regionale Sinistra Sele	39
9.1.3	Relazioni con il Progetto	39
<b>9.2</b>	<b>Pianificazione Territoriale Regionale e Provinciale</b>	<b>41</b>
9.2.1	Piano Territoriale Regionale (PTR)	41
9.2.2	Piani Territoriali Paesistici	42
9.2.3	Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Salerno	43
9.2.4	Relazioni con il Progetto	44
<b>9.3</b>	<b>Pianificazione Comunale</b>	<b>44</b>
<b>10</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	<b>45</b>

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 4 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

11 **FIGURE IN ALLEGATO**

46

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 5 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## SEZIONE I - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

### 1 ASPETTI AUTORIZZATIVI

Nel presente capitolo sono analizzati i principali atti nazionali e internazionali di interesse per il progetto della sealine da Monforte San Giorgio a Policastro Bussentino; in particolare sono esaminati:

- Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330, “Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, in materia di Espropriazione per la Realizzazione di Infrastrutture Lineari Energetiche” aspetti autorizzativi nazionali (Paragrafo 1.1);
- convenzione ONU sul Diritto del Mare (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) adottata il 10 Dicembre 1982 (Paragrafo 1.2).

In Figura 1.1 si riporta un inquadramento territoriale (scala 1:1.000.000) del progetto.

#### 1.1 Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330

Il Decreto Legislativo 27 Dicembre 2004, No. 330, “Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, in materia di Espropriazione per la Realizzazione di Infrastrutture Lineari Energetiche”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale No. 25 del 1 Febbraio 2005, introduce modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001, No. 327, tra cui (Articolo 1, Comma C):  
 dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:

- Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi;
- «Art. 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali):  
 [... omissis ...]
- ◆ 2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, No. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici;

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 6 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformita' urbanistica dell'opera, e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non puo' incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II. [... omissis ...]

4. L'autorizzazione di cui al Comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al Comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al Comma 2 e' adottato d'intesa con le Regioni interessate.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle Attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera e' autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'Articolo 52-Quater, Commi 2, 4 e 6.

## 1.2 Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS)

La Convenzione ONU sul diritto del Mare (UNCLOS) include alcune definizioni e regolamentazioni concernenti le relazioni internazionali tra stati costieri, stati arcipelago e stati penisola e definisce il regime giuridico di tutti gli spazi marini e dell'insieme delle attività che si svolgono in essi.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 7 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

### 1.2.1 Contenuti ed Obiettivi

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la Legge 2 Dicembre 1994 No. 689 (depositata il 13 Gennaio 1995) dopo che era già entrata in vigore, un anno dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, avvenuto il 16 Novembre 1994. L'Algeria ha depositato la ratifica della convenzione in data 11 Giugno 1996.

Tra le varie indicazioni la Convenzione UNCLOS stabilisce che:

- ogni Stato ha il diritto di fissare la larghezza del proprio Mare Territoriale fino a un limite massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate conformemente alla presente Convenzione;
- in una zona contigua al suo mare territoriale, denominata Zona Contigua, lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di:
  - ◆ prevenire le violazioni delle proprie leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari e di immigrazione entro il suo territorio o mare territoriale,
  - ◆ punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui sopra, commesse nel proprio territorio o mare territoriale,
 la zona contigua non può estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale;
- esiste una Zona Economica Esclusiva (ZEE) costituita da un'area esterna ed adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità di:
  - ◆ diritti sovrani sulla massa d'acqua sovrastante il fondo marino ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti,
  - ◆ giurisdizione in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell'ambiente marino;
- la (ZEE) può estendersi sino a 200 miglia dalle linee di base dalle quali è misurata l'ampiezza delle acque territoriali. Si noti che nessun paese rivierasco del Mediterraneo ha sino ad ora preso provvedimenti in materia di istituzione di zone economiche esclusive;
- per Piattaforma Continentale si intende l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza. Tale limite è considerato il limite minimo della piattaforma continentale.

### 1.2.2 Relazioni con il Progetto

L'indicazione della linea di base e del limite delle acque territoriali intorno alle coste della Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania per la parte interessata dal Progetto è illustrata in Figura 1.2.

Le condotte in progetto interessano per tutto il tratto di posa le acque territoriali italiane, rimanendo quindi anche all'interno della propria piattaforma continentale.

Relativamente alle acque territoriali la Convenzione UNCLOS stabilisce che (Art. No. 2, Legge No. 689 del 2 Dicembre 1994) la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una fascia adiacente

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 8 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

di mare denominata mare territoriale e che tale sovranità si estende allo spazio aereo soprastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

Per quanto riguarda la piattaforma continentale, inoltre, la Convenzione UNCLOS stabilisce che (Art. No. 79, Legge No. 689 del 2 Dicembre 1994):

- tutti gli Stati hanno il diritto di posare cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale, conformemente alle disposizioni del presente articolo;
- subordinatamente al suo diritto di adottare ragionevoli misure per l'esplorazione della piattaforma continentale, lo sfruttamento delle sue risorse naturali e la prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento causato dalle condotte, lo Stato costiero non può impedire la posa o la manutenzione di tali cavi o condotte;
- il percorso delle condotte posate sulla piattaforma continentale è subordinato al consenso dello Stato costiero;
- nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto dello Stato costiero di stabilire condizioni per i cavi e le condotte che entrano nel suo territorio o mare territoriale, né pregiudica la sua giurisdizione su cavi e condotte installate o utilizzate nel quadro dell'esplorazione della sua piattaforma continentale, o lo sfruttamento delle sue risorse, o l'impiego di isole artificiali, installazioni e strutture già sotto la sua giurisdizione;
- in occasione della posa di cavi e condotte sottomarine, gli Stati debbono tenere dovuto conto dei cavi e delle condotte già in posizione. In particolare, non deve essere pregiudicata la possibilità di riparare quelli già esistenti.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 9 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 2 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

### 2.1 Parchi e Riserve Naturali

Fra le numerose aree protette che interessano le regioni Sicilia, Campania, Calabria e Basilicata, non si rileva la presenza di Parchi Nazionali o Regionali e Riserve Naturali che interessano il tracciato delle linee a mare in progetto.

Per quanto riguarda gli approdi, in prossimità di Policastro Bussentino (regione Campania), si evidenzia la presenza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 10 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Tale Parco Nazionale, la cui perimetrazione è riportata nel dettaglio in Figura 2.1, è stato istituito con D.P.R. del 5 Giugno 1995 (pubblicato nella G. U. No. 181 del 4 Agosto 1995). Attualmente il Piano del Parco è stato adottato ed è in iter di approvazione.

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, secondo parco in Italia per dimensioni, si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'appennino Campano - Lucano, comprendendo le cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri del M. Bulgheria e del M. Stella. Il Parco interessa, con una superficie complessiva di circa 1.800 km<sup>2</sup>, otto comunità montane e ben 80 comuni. Il Parco è stato inoltre inserito nella rete delle Riserve della Biosfera del Programma MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO, in occasione della riunione del Comitato Consultivo tenutasi a Parigi tra il 9 ed il 10 giugno del 1997. Il 30 Novembre 1989, durante la riunione del comitato mondiale tenutosi a Tokyo, il Parco del Cilento è stato inserito anche fra i siti "Patrimonio dell'Umanità" (Unesco, Sito Web).

In corrispondenza dell'approdo di Policastro Bussentino il tracciato interessa un'area contigua al Parco. Le aree contigue non sono sottoposte alle Norme di Attuazione del Piano del Parco, ma sono soggette a specifico regolamento.

In particolare con D.G.R. No. 3469 del 3 Giugno 2000 è stata definita la perimetrazione delle aree contigue al Parco, mentre con D.P.G.R. della Campania del 26 Marzo 2001, No. 516 è stato emanato un Regolamento specifico per tali aree.

In tali norme è specificato che le aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono finalizzate a:

- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell'area protetta e a migliorare la fruibilità ed il godimento del parco da parte dei visitatori, nonché le attività agro-silvo-pastorali con le finalità del Parco;
- disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua;
- disciplinare le attività estrattive e per la tutela dell'ambiente al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;
- disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico dell'area protetta.

L'Art. 6 del Regolamento riporta il regime autorizzativo per le aree contigue, individuando le seguenti opere soggette ad autorizzazione dell'Ente Parco sentita l'autorità di Bacino competente, secondo anche quanto previsto dal Piano del Parco stesso:

- apertura e ampliamento di nuove discariche di qualsiasi tipo. A tale scopo non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse e abbandonate secondo la L.R. 17/95;

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 11 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in attesa del piano regolatore regionale delle cave;
- il prelievo di inerti dalle aree demaniali fluviali.

## 2.2 Aree Marine Protette

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle Leggi No. 979 del 1982 e No. 394 del 1991 con un Decreto del Ministro dell'Ambiente che contiene la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di tutela a cui è finalizzata la protezione.

Sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Ad oggi, in Italia, le aree marine protette istituite sono 21 (si veda la Figura 3.2) e tutelano complessivamente circa 188 mila ettari di mare e circa 603 km di costa. Vi sono inoltre il Santuario dei Cetacei e 2 parchi sommersi (Ministero dell'Ambiente, Sito web).

Le aree marine protette generalmente sono suddivise al loro interno in diverse tipologie di zone denominate A, B e C caratterizzati da decrescenti gradi di tutela. L'intento è quello di assicurare la massima protezione agli ambiti di maggior valore ambientale, che ricadono nelle zone di riserva integrale (Zona A). Con le Zone B e C si vuole assicurare una gradualità di protezione attuando, delle deroghe alla normativa al fine di coniugare la conservazione dei valori ambientali con la fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente marino.

In generale la suddivisione si può distinguere in:

- Zona A, di riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all'ambiente marino. La zona A è il vero cuore della riserva. In tale zona, individuata in ambiti ridotti, sono consentite in genere unicamente le attività di ricerca scientifica e le attività di servizio;
- Zona B, di riserva generale, dove sono consentite, spesso regolamentate e autorizzate dall'organismo di gestione, una serie di attività che, pur concedendo una fruizione ed uso sostenibile dell'ambiente influiscono con il minor impatto possibile. Anche le zone B di solito non sono molto estese;
- Zona C, di riserva parziale, che rappresenta la fascia tampone tra le zone di maggior valore naturalistico e i settori esterni all'area marina protetta, dove sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale. La maggior estensione dell'area marina protetta in genere ricade in zona C.


	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 12 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

### 2.2.1 Aree Marine Protette Istituite

Di seguito si riporta una figura che individua le Aree Marine Protette Istituite a scala nazionale. Sono tutte ubicate a considerevole distanza dalle aree marine di interesse (la più vicina dista oltre 50 km).

Aree marine protette e istituite



### 2.2.2 Aree Marine Protette di prossima Istituzione

Per quanto riguarda le Aree Marine Protette di Prossima Istituzione (si veda la Figura riportata di seguito), si segnala la presenza, in corrispondenza dell'approdo di Policastro Bussentino, della futura area marina protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta" (istruttoria attualmente in corso).

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 13 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

### Aree marine protette di prossima istituzione



La futura area marina protetta “Costa degli Infreschi e della Masseta”, individuata dalla legge Legge 394/91, sorgerà lungo le coste dei Comuni di Camerota e di San Giovanni a Piro.

In data 27 Dicembre 2007 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha firmato il Decreto istitutivo di tre nuove aree marine protette in Campania tra cui l'Area Marina Costa degli Infreschi. Ad oggi l'iter di istituzione non è stato completato in quanto deve essere ancora approvato da parte del Ministero il provvedimento disciplinare dell'area; la perimetrazione dell'area non è pertanto ancora disponibile [Ministero dell'Ambiente, 2008].

Dall'analisi della Figura emerge come non vi sono altre aree marine protette di prossima istituzione prossime al tracciato delle linee a mare. Per quanto riguarda la parte più meridionale del tratto off-shore la più vicina è costituita dalle “Isole Eolie” distanti comunque circa 30 km dal tracciato.

#### 2.2.3 Aree Marine di Reperimento

Al fine dell'istituzione di un'area marina protetta, un tratto di mare deve innanzitutto essere individuato per legge quale “Area Marina di Reperimento”.

Le 50 “Aree Marine di Reperimento” finora individuate sono state definite dalle Leggi 979/82 Art.31, 394/91 Art.36, 344/97 Art.4, 426/98 Art.2 e 93/01 Art.8.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 14 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Di queste, 21 sono già state istituite e altre 17 sono di prossima istituzione in quanto è già in corso l'iter che porterà al Decreto Istitutivo (Ministero dell'Ambiente, Sito web). Le restanti 11 sono solo state indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione (si veda la Figura sottostante).

**Aree marine di reperimento individuate  
 come meritevoli di tutela**



Queste ulteriori aree di pregio sono ubicate prevalentemente nell'Italia meridionale ed in particolare ben cinque in Sicilia e una in Basilicata. Fra tutte le aree individuate quali "Aree Marine di Reperimento" come meritevoli di tutela, la più vicina all'opera in progetto è costituita dalla "Costa di Maratea" (Provincia di Potenza, Regione Basilicata), individuata dalla Legge 394/91. In quel tratto il tracciato della sealine dista circa 13 km dalla costa, non interessando tale area marina di reperimento.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 15 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

### 3 RETE NATURA 2000 E IBA

#### 3.1 Rete Natura 2000

##### 3.1.1 Normativa Comunitaria e Nazionale

La Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata Direttiva “Uccelli”) ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva citata.

Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell’art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;
- Zona Speciale di Conservazione (ZSC): un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

Gli ambiti territoriali designati come SIC, che al termine dell’iter istitutivo diverranno ZSC, e come ZPS costituiscono la rete ecologica Natura 2000, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario. I dispositivi normativi nazionali in materia sono richiamati nella seguente tabella:

<b>DM 5 Luglio 2007</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DM 5 Luglio 2007</b>	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (sostituisce l’Allegato I al Decreto 25 Marzo 2005)
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 16 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

	Direttiva 92/43/CEE
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
<b>DM 25 Marzo 2005</b>	Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DM 25 Marzo 2004</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE
<b>DPR 12 Marzo 2003, No. 120</b>	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 Settembre 1997 No. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
<b>Legge 3 Ottobre 2002, No. 221</b>	Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
<b>DM 3 Settembre 2002</b>	Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000
<b>DM 3 Aprile 2000</b>	Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
<b>DM 20 Gennaio 1999</b>	Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati)
<b>DPR 8 Settembre 1997, No. 357</b>	Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
<b>Legge 11 Febbraio 1992, No. 157</b>	Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

### 3.1.2 Normativa Regionale

Per quanto riguarda la Sicilia la Regione, con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente del 21 Febbraio 2005 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle Direttive No. 79/409/CEE e No. 92/43/CEE", ha individuato i Siti d'Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale.

Con successivo Decreto del 5 Maggio del 2006 "Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", ha approvato le cartografie delle

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 17 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

aree di interesse naturalistico SIC e ZPS, nonché le schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio regionale.

Per quanto concerne la Regione Campania si evidenzia che con DGR No. 23 del 19 Gennaio 2007 “Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”, vengono approvati:

- l’elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Regione Campania;
- le misure di conservazione e di salvaguardia per la tutela delle ZPS, dei SIC, e dei pSIC della Campania in attuazione delle Direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR No. 357/97 e successive modifiche.

### 3.1.3 Relazioni con il progetto

In Figura 3.1 è riportato un inquadramento dei i Siti della Rete Natura 2000 presenti nelle aree di interesse (zone costiere delle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania) con l’indicazione del tracciato off-shore della sealine.

In Figura 3.2 è riportato l’approfondimento cartografico in scala 1:10.000 con l’indicazione delle aree Natura 2000 in corrispondenza dell’approdo di Policastro Bussentino (Campania).

Relativamente ai tratti off-shore del metanodotto, il tracciato non attraversa alcun Sito Natura 2000. Per quanto riguarda gli shore-approach si evidenzia che l’approdo di Policastro Bussentino ricade all’interno dei seguenti siti Natura 2000:

- SIC “Basso Corso del Fiume Bussento” (IT8050007);
- ZPS “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino” (IT8050047).

Per quanto riguarda l’approdo di Policastro gli ultimi 10 km di tracciato a mare rimangono ad una distanza minima di circa 2,5 km dal SIC/ZPS “Parco Marino Punta degli Infreschi” (IT8050037).

Per quanto riguarda l’approdo di Monforte San Giorgio non si rileva la presenza di siti Natura 2000 interessati dal tracciato del metanodotto. Il sito Natura 2000 più vicino è costituito dal SIC “Capo Milazzo” (ITA030032) che rimane ad una distanza di circa 8,5 km.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le relazioni esistenti tra i Siti Natura 2000 sopra indicati e la sealine a progetto.

Siti Natura 2000 Attraversati dal Tracciato delle Condotte				
Nome Sito	Codice Sito	Tipo di Sito	Superficie Sito [ha]	Attraversamento [km]
Basso Corso del Fiume Bussento	IT8050007	SIC	414	circa 500 m (Approdo Policastro Bussentino)
Costa tra Marina di Camerota e	IT8050047	ZPS	3.276	circa 700 m (Approdo

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 18 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

<b>Siti Natura 2000 Attraversati dal Tracciato delle Condotte</b>				
<b>Nome Sito</b>	<b>Codice Sito</b>	<b>Tipo di Sito</b>	<b>Superficie Sito [ha]</b>	<b>Attraversamento [km]</b>
Basso Corso del Fiume Bussento	IT8050007	SIC	414	circa 500 m (Approdo Policastro Bussentino)
Policastro Bussentino				Policastro Bussentino)
<b>Siti Natura 2000 Limitrofi al Tracciato delle Condotte</b>				
<b>Nome Sito</b>	<b>Codice Sito</b>	<b>Tipo di Sito</b>	<b>Superficie Sito [ha]</b>	<b>Distanza Minima dal Sito [km]</b>
Parco Marino Punta degli Infreschi	IT8050037	SIC/ZPS	4.914 ha	circa 2,5 km (tratto Off-shore)

Per la valutazione della significatività di eventuali effetti ambientali connessi alla realizzazione del metanodotto sui Siti Natura 2000 sopra elencati sono state elaborate le relative Relazioni di Incidenza, a cui si rimanda (Vol. 1 del SIA dell'Iniziativa Sealine Tirrenica).

### 3.2 Important Bird Areas (IBA)

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a "BirdLife International". L'inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 Maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25.000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, sito web).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

Dall'analisi delle Figura 3.1 e 3.2, dove sono riportate le IBA presenti sul territorio di interesse per il progetto, si evidenzia che il tracciato della sealine non ne interessa alcuna.

Per quanto riguarda le aree di shore-approach si evidenzia che:

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 19 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- in corrispondenza dell'approdo di Monforte San Giorgio l'Important Bird Area più vicina è costituito dall'IBA 153 "Monti Peloritani", localizzata a circa 10 km dal punto di approdo di Monforte;
- in corrispondenza dell'approdo di Policastro Bussentino il tracciato attraversa per circa 3 km l'IBA 140 "Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino".

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 20 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

#### 4 PIANO DELLA PESCA E AREE MARINE DI TUTELA O VINCOLO

##### 4.1 Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2007-2009

Con Decreto del 3 Agosto 2007 è stato adottato il “Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2007-2009”.

Il Piano mira a:

- favorire la durabilità e la sostenibilità delle risorse ittiche;
- a sviluppare le opportunità occupazionali;
- a tutelare il consumatore;
- a valorizzare la qualità delle produzioni ittiche;
- a tutelare la concorrenza e l’accesso ai mercati finanziari;
- a promuovere e rafforzare la ricerca scientifica.

Un quadro sintetico dello stato attuale delle risorse biologiche dei mari italiani è di seguito presentato.

##### 4.1.1 Stato delle risorse biologiche dei mari italiani

Lo stato delle risorse presenti nei mari italiani, pur non presentando situazioni di forte sofferenza come in altri contesti europei, risulta caratterizzato da andamenti differenziati per area e per singola specie a causa delle complesse interrelazioni tra gli organismi e tra questi e l’ambiente.

Tali differenze si riflettono sulla variabilità dei risultati produttivi, specie in relazione alle diverse tipologie di pesca. L’analisi degli andamenti delle catture delle specie più importanti sotto l’aspetto commerciale conferma quanto sopra detto a proposito della forte differenziazione che caratterizza gli andamenti delle risorse biologiche nelle diverse aree del Paese.

Nel Paragrafo seguente viene riportato l’andamento delle tendenze così come si evince dall’analisi delle serie storiche del programma MEDITS, relativamente alle specie commerciali maggiormente significative per l’area di interesse costituita dalla “Geographical Sub-Area 10 Medio e Basso Tirreno”.

Il criterio di scelta delle singole specie si è basato sia sull’abbondanza della specie, sia sulla loro importanza economica.

##### 4.1.2 Geographical Sub-Area 10 Medio e Basso Tirreno

Allo scopo di valutare lo stato delle risorse sono stati analizzati gli indici di abbondanza delle diverse specie per unità di superficie (kg/km<sup>2</sup>) e la mortalità totale (Z). La mortalità totale Z è stata considerata come proxy della mortalità da pesca F, assumendo che nel corso del periodo esaminato la mortalità naturale M non sia variata. In generale, dall’analisi effettuata, non sono emerse situazioni di rischio imminente per gli stock considerati.

Nella seguente tabella viene riportata una sintetica analisi della tendenza delle catture dal 1994 al 2005.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 21 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Specie	Indice di abbondanza (kg/km <sup>2</sup> )	Mortalità totale (Z)
<i>Merluccius merluccius</i> (Nasello)	↔ situazione stazionaria	↔ situazione stazionaria
<i>Mullus barbatus</i> (Triglia di Fango)	↓ diminuzione, tendenza significativa	↑ crescita
<i>Parapenaeus longirostris</i> (Gambero Rosa)	↑ crescita	↑ crescita
<i>Nephrops norvegicus</i> (Scampo)	↓ diminuzione	↔
<i>Aristaeomorpha foliacea</i> (Gambero rosso)	↔ situazione stazionaria	↔ situazione stazionaria

Gli indici di abbondanza di nasello e gambero rosso sono risultati stazionari e significativamente in diminuzione per la triglia di fango. Il gambero bianco e lo scampo hanno mostrato una tendenza, rispettivamente, all'aumento ed alla diminuzione.

La mortalità totale è risultata sostanzialmente stazionaria con una tendenza non significativa all'aumento per triglia di fango e gambero bianco.

Emerge la necessità di rafforzare la protezione del reclutamento della triglia di fango nella fascia costiera. Più in generale, una riduzione della mortalità da pesca, conseguente ad es. a fermi temporanei, migliorerebbe lo stato delle risorse.

#### 4.1.3 Relazione con il Progetto

In considerazione della tipologia di opera in esame, non si riscontrano interferenze tra la realizzazione dell'opera e le indicazioni del programma Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura.

#### 4.2 **Aree Marine di Tutela o Vincolo**

##### 4.2.1 Zone di Tutela Biologica Marina

Le Zone di Tutela Biologica Marina sono istituite con la finalità di proteggere gli ambiti marino-costieri caratterizzati dalla presenza di zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

L'istituzione delle zone di tutela biologica è prevista dalla normativa in materia di pesca marittima e, in particolare, da:

- Legge del 14 Luglio 1965, No. 963 recante disciplina della pesca marittima, così come modificata dai Decreti Legislativi No.153 e No. 154 del 26/5/2004;


	<b>PROGETTISTA</b>    <b>TECHNIP ITALY S.p.A.</b>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 22 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Ottobre 1968, No. 639, recante il Regolamento per l'esecuzione della Legge del 14 Luglio 1965, No. 963 e, in particolare, dall'Art. 98 che stabilisce che l'istituzione di tali zone venga disposta sulla base di studi scientifici o tecnici;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 Giugno 2003 concernente il Piano di Protezione delle Risorse Acquatiche che, all'Art. 7, comma 1, statuisce l'istituzione di zone di tutela biologica da adottarsi ai sensi dell'Art. 98 sopra citato.

In Italia, con appositi Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono state istituite un totale di 11 Zone di Tutela Biologica Marina.

Nessuna di tali aree è attraversata o prossima dal tracciato delle condotte sottomarine. La di tutela biologica più vicina è costituita dall'“Area prospiciente Amantea”, localizzata ad una distanza di circa 10 km dal tracciato di progetto (si veda la Figura riportata nel seguito).



Tale area, di estensione pari a 75 km<sup>2</sup> circa, è stata istituita con Decreto Ministeriale del 18 Febbraio 2004 ed è delimitata nel modo seguente:

- a terra dalla linea di costa;
- a mare dalla congiungente i punti A e B e dalle perpendicolari tracciate dai punti di coordinata A e B alla linea di costa. I punti A e B sono individuati dalle seguenti coordinate:
  - ◆ A: lat. 39° 04' 55" N - long. 16° 00' 00" E,
  - ◆ B: lat. 39° 11' 40" N - long. 16° 00' 00" E.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 23 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Tale zona di tutela biologica attualmente non è di fatto operativa come zona di tutela biologica in quanto in attesa dell'istituzione del relativo Comitato di Gestione.

#### 4.2.2 Zone Marine Protette per il Ripopolamento

Le zone marine protette per il ripopolamento furono istituite in base alla Legge No. 41 del 17 Febbraio 1982 recante "Piano per la Razionalizzazione e lo Sviluppo della Pesca Marittima", successivamente abrogata dal DLgs 26 Maggio 2004, No. 154.

Tale Legge ha promosso l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali, al fine di ottenere gestione razionale delle risorse biologiche del mare oltre che l'incremento e la valorizzazione delle produzioni di pesca.

Il tracciato della sealine interessa un'area di ripopolamento individuata in corrispondenza del Golfo di Policastro che si estende da Scario a Sapri entro lo specchio di mare che va dalla batimetrica dei 5 m a quella dei 45 m (si veda la Figura 4.2). In tale area sono posizionate strutture tripodi poste ogni 100 m, come deterrenti per la pesca a strascico.

Ad esclusione dell'area cui sopra, l'opera non interessa altre aree individuate come Zone Marine Protette per il Ripopolamento.

#### 4.2.3 Zone adibite ad Acquacoltura

Il termine acquacoltura identifica l'insieme di attività umane, distinte dalla pesca, finalizzate all'allevamento di pesci, molluschi, crostacei e alghe.

In Italia gran parte delle specie ittiche da allevamento, quali trote, anguille, spigole, orate ma anche pesci gatto e storioni, provengono da impianti intensivi. Si attua per lo più sulla terra ferma in vasche di cemento o in terra. Negli ultimi anni sta sempre più diffondendosi quello praticato in mare utilizzando gabbie e recinti.

Per quanto riguarda l'acquacoltura estensiva, di norma essa viene praticata nelle lagune costiere, le cosiddette "valli di pesca" da cui il termine "vallicoltura". Gli impianti più importanti sono ubicati quasi tutti nel Nord Italia ed in particolare in Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

Con riferimento all'opera a progetto, il tracciato della sealine non interessa alcuna area marina adibita ad acquacoltura segnalata sulla cartografia nautica. Nel Golfo di Milazzo si segnala la presenza di un'area, localizzata a circa 500 m di distanza dalle condotte (si veda la Figura 4.1).

La presenza dell'impianto è segnalata da quattro boe gialle con miraglio ad X poste sui vertici. Le boe collocate sui vertici di NE e di SW sono dotate di fanale. Nell'area interessata dall'impianto sono vietate la navigazione, la sosta, la balneazione e la pesca, anche subacquea (Istituto Idrografico della Marina, 2006).

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 24 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

#### 4.2.4 Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio

Nelle Figure 4.1 e 4.2 è riportato uno stralcio della Carte Nautiche “Litorale di Milazzo” (Scala 1:50.000) e Golfo di Policastro (Scala 1:100.000). Nelle Figure 4.3 e 4.4 sono inoltre riportate le Carta della Pesca (Scala 1:250.000 per il Golfo di Milazzo e 1:100.000 per il Golfo di Policastro).

Dall'esame di tali carte si evidenzia la presenza, in prossimità dell'approdo di Monforte San Giorgio, delle seguenti aree interdette alla navigazione/ancoraggio:

- un'estesa area militare indicata come Zona M522 (Figura 4.3) “Zone per Esercitazione di Contromisure Mine con presenza di Ostacoli Subacquei e di Minamento da parte di Aerei” e segnalata quale zona interdetta o pericolosa alla navigazione. Tale area, che interessa tutto il tratto di mare che va da Capo Milazzo a Capo Rasocolmo, viene inevitabilmente attraversata dalla sealine per un tratto di circa 7 km (si veda a tal proposito anche quanto riportato nel successivo Capitolo 7);
- un'area occupata da un impianto di maricoltura, entro il quale sono vietate la navigazione, la sosta, la balneazione e la pesca, distante circa 500 m dal tracciato e descritto nel dettaglio al paragrafo precedente;
- una fascia di circa 1 km intorno ad una condotta sottomarina prospiciente l'abitato di Fondachello ad Est del punto di approdo. Il tracciato dista circa 1 km da tale area di interdizione all'ancoraggio e alla pesca;
- una vasta zona di interdizione dalla pesca ed ancoraggio situato a Nord del Porto di Milazzo, distante circa 2.5 km dal tracciato.

Per quanto riguarda il tratto prospiciente l'approdo di Policastro dall'esame delle Carte Nautiche non si rileva la presenza di aree interdette alla navigazione/ancoraggio nel corridoio di interesse. Si evidenzia che il tracciato attraversa per circa 1.6 km un'area segnalata nel portolano con avviso ai naviganti come un'area per il ripopolamento in cui “sono state posizionate delle strutture artificiali in calcestruzzo con finalità dissuasiva verso attività illegati di pesca a strascico”. Per maggiori particolari si rimanda al Paragrafo 4.2.2.

Con riferimento alle zone di pesca individuate nelle carte della pesca si rileva che, nel tratto antistante Monforte San Giorgio (Figura 4.3), non ne è interessata alcuna.

Il Golfo di Policastro (Figura 4.4) è caratterizzato dalla presenza di numerose zone di pesca, nessuna delle quali è direttamente interessata dal tracciato del metanodotto. Le zone di pesca più vicine sono costituite da:

- zona di pesca ai bianchetti e triglie, situata ad Est rispetto al punto di approdo delle condotte, ad una distanza da esso di circa 500 m;
- una zona di pesca, situata ad Ovest di Scario, ad una distanza di circa 700 m dal tracciato, dove vengono praticate la pesca con il bolentino e la pesca a traino in profondità;
- due ampie zone di pesca dell'aragosta localizzate rispettivamente ad Ovest rispetto al tracciato ad una distanza da esso di circa 1.3 km e ad Est ad una distanza di circa 1.7 km. In entrambe è segnalata la presenza di scogli sparsi.

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50	
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>		
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 25 di 46	<b>Rev.</b> 2	

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 5 SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI MILAZZO

L'area industriale di Milazzo (area industriale con presenza di una Raffineria) è stata inserita tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) dalla Legge 23 Dicembre 2005 No. 266 (Art. 1, Comma 561).

Con Decreto del 11 agosto 2006, il Ministero ha provveduto alla “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale Area industriale di Milazzo” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale No. 256 del 3 Novembre 2006). Uno stralcio della cartografia che riporta la nuova perimetrazione è riportata in Figura 5.1.

Come si può vedere nella Figura 5.1 il tracciato non interessa direttamente le aree perimetrate dal SIN, rimanendo ad una distanza minima di circa 400 m dalle aree perimetrate a mare e ad una distanza minima di circa 300 m dalle aree perimetrate a terra.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 26 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 6 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137”, come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio), costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- la Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

### 6.1 Beni Vincolati

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i beni culturali in base a quanto disposto dall’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo – etno - antropologico;
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell’Articolo 10 del D.Lgs 42/04 solo in seguito ad un’apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 27 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
  - ◆ i beni archivistici;
  - ◆ i beni librari.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Con riferimento ai beni paesaggistici ed ambientali, in base a quanto disposto dall'Articolo 136 del D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall'Articolo 142 del D.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 28 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
- i vulcani ;
- le zone di interesse archeologico.

Secondo l'Art. 143 del D.lgs 42/04, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, i Piani Paesaggistici ripartiscono il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il Piano Paesaggistico attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Gli obiettivi di qualità paesaggistica prevedono in particolare:

- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.

Il D.Lgs 42/04 (Art. 146) inoltre assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurvi modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

In generale, la catalogazione, il controllo e la gestione di tale patrimonio è di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che opera tramite le Soprintendenze ai Beni Archeologici, Architettonici, Ambientali e Storici; alle Soprintendenze spetta, ai sensi dell'Art. 22, autorizzare interventi in materia di edilizia pubblica e privata (entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza).

## 6.2 Relazioni con il progetto

Per quanto riguarda i beni paesaggistici ed ambientali vincolati ai sensi del D.Lgs No. 42/2004 l'analisi delle Figure 6.1 e 6.2, dove vengono riportati i vincoli esistenti rispettivamente per i tratti costieri di Monforte San Giorgio e Policastro Bussentino, evidenzia che in corrispondenza di entrambi gli approdi le condotte interessano aree tutelate come "territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" (Art. 142, lettera a).

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 29 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

In corrispondenza dell'approdo di Policastro Bussentino si evidenzia inoltre che il tracciato del metanodotto interessa (si veda la Figura 6.2):

- un'area di notevole interesse pubblico denominata "Area panoramica costiera sita nel Comune di Santa Marina", istituita con DM del 16 Giugno 1966 (Art. 136). Tale area comprende anche una parte a mare, interessata dal tracciato off-shore per un tratto di circa 70 m;
- aree tutelate come "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Art. 142, lettera c);
- parchi e riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (Art. 142 lettera f); si evidenzia a tal proposito che l'approdo interessa l'area contigua al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (si veda a tal proposito anche quanto riportato al Paragrafo 2.1).

Come già evidenziato nel Capitolo 3, infine, l'approdo di Policastro Bussentino interessa:

- il SIC "Basso Corso del Fiume Bussento" (IT8050007);
- la ZPS "Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino" (IT8050047).

Per quanto riguarda eventuali aree archeologiche marine, anch'esse tutelate ai sensi del D. Lgs 42/04, dall'esame delle Carte Nautiche non si rileva la presenza di aree interessate dal ritrovamento di reperti archeologici (relitti sommersi, ecc) lungo il tracciato delle condotte.

Nel Golfo di Milazzo si segnala la presenza di un "relitto di cui sono visibili gli alberi a livello riferimento scandagli" (si veda la Figura 4.1) a circa 1.5 km dal tracciato a Nord-Ovest della foce del Fiume Niceto in prossimità della costa; tale relitto non è vincolato ai sensi del D. Lgs 42/04.

A Sud del Golfo di Policastro la piccola Isola S. Ianni, di fronte a Maratea, è vincolata ai sensi del D. Lgs 42/04 con Delibera Regionale No. 78 dell' 8 Febbraio 2005 della Direzione Regionale per i beni culturali e i Beni Paesaggistici. Tale isola si trova in prossimità della costa e quindi rimane ad una distanza di oltre 10 km dal tracciato.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 30 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 7 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di Unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio ed anfibia.

Dette zone sono pertanto soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti.

La normativa di riferimento a livello nazionale per le aree sottoposte a restrizioni di natura militare è costituita dalla Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 “Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari” così come successivamente modificato dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 “Modifiche ed Integrazioni alla Legge 24 Dicembre 1976, No. 898 concernente nuova Regolamentazione delle Servitù Militari”.

### 7.1 Regolamentazione delle Servitù Militari

La normativa di riferimento stabilisce che il diritto di proprietà, in vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, può essere soggetto a limitazioni (Art. 1).

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e revisionate con scadenza quinquennale in modo da accertare se le limitazioni siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

In particolare le limitazioni possono consistere (Art. 2):

- nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

La legge stabilisce inoltre che in ciascuna regione sia costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (Art. 3 così come sostituito dall'Art. 1 della Legge No. 104 del 2 Maggio 1990).

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 31 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale ed il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la Difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante Territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio (Art. 10).

La legge stabilisce inoltre (Art. 17) che deve essere richiesto il parere del Comandante Territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il Comandante Territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 32 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 7.2 Aree di Esercitazione Militare

Come già anticipato, dette zone sono soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti. I tipi di regolamentazione che possono essere istituiti sono:

- interdizione alla navigazione od avvisi di pericolosità all'interno delle acque territoriali;
- avvisi di pericolosità nelle acque extraterritoriali.

Ciascuna zona di esercitazione è indicata con una lettera alfabetica seguita da cifre, il cui significato è in sigle è il seguente:

- lettera distintiva (indica il tipo di attività che causa l'interdizione o la pericolosità della zona);
- i numeri (la prima delle cifre individua il tipo di zona ed è uguale per tutte le zone dello stesso tipo, la seconda cifra individua il Dipartimento M.M. o C.M.M.A. di giurisdizione);
- le ulteriori cifre identificano la zona specifica.

La lettera distintiva di zona e la corrispondente prima cifra sono:

- T: zone impiegate per esercitazioni di tiro (Mare - Terra);
- E: zone impiegate per esercitazione di tiro (Terra - Mare);
- M: zone in cui sono presenti ostacoli subacquei (Esercitazioni di dragaggio);
- S: zone nelle quali vengono svolte esercitazioni con sommergibili.

Oltre a queste aree esistono altre zone soggette a restrizione dello spazio aereo la cui perimetrazione è ricavata da "Pubblicazione Informazioni Aeronautiche, edita dall'Ente Nazionale di Assistenza al Volo" e riportata nella cartografia dall'Istituto Idrografico della Marina, uno stralcio della quale è riportato nella Figura 8.1.

Anche queste zone sono identificate con una lettera, indicante il tipo di restrizione in atto, seguita da un numero che serve per individuare la zona specifica.

## 7.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 7.1 si riporta l'indicazione delle zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e delle zone dello spazio aereo soggette a restrizioni per quanto riguarda l'area di interesse.

La Sicilia è interessata da numerose aree militari, che riguardano soprattutto l'area di Augusta (costa orientale della Sicilia).

Come si può vedere in Figura, il tracciato del metanodotto attraversa un'area militare indicata come Zona M522 "Zone per Esercitazione di Contromisure Mine con presenza di Ostacoli Subacquei e di Minamento da parte di Aerei" indicata quale zona interdetta o pericolosa alla navigazione.

Le coordinate che delimitano tale zona di esercitazione sono le seguenti:

- Costa - 015° 17' 00" E

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 33 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- 38° 14' 00" N - 015° 17' 00" E
- 38° 20' 00" N - 015° 30' 00" E
- 38° 20' 00" N - 015° 37' 00" E
- Costa - 015° 37' 00" E

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 34 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 8 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (MONFORTE SAN GIORGIO)

### 8.1 Pianificazione di Bacino

#### 8.1.1 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Bacini della Regione Sicilia

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei Bacini della Regione Sicilia, redatto ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89, dell'art. 1 del D.Lgs. 180/98 e dell'art. 1 bis del D. Lgs. 279/2000 è stato adottato con Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente No. 298/41 del 4 Luglio 2000.

Il PAI, per il territorio regionale, assume valore di Piano Territoriale di Settore, e, come tale, esplica le seguenti tre funzioni:

- la funzione conoscitiva, che comprende lo studio dell'ambiente fisico e del sistema antropico, nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici;
- la funzione normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che ordinario;
- la funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d'intervento finalizzate alla mitigazione del rischio, determina l'impegno finanziario occorrente e la distribuzione temporale degli interventi.

Per quanto attiene l'assetto geomorfologico, il Piano, sulla base del censimento dei fenomeni franosi, cartografa le aree a pericolosità di frana, suddividendole, in base a magnitudo (estensione areale e/o volumetrica) e grado di attività, in cinque livelli:

- P0 pericolosità bassa;
- P1 pericolosità moderata;
- P2 pericolosità media;
- P3 pericolosità elevata;
- P4 pericolosità molto elevata;

e, individuando gli elementi a rischio, determina quattro classi di rischio crescente così definite:

- R1 rischio moderato;
- R2 rischio medio;
- R3 rischio elevato;
- R4 rischio molto elevato.

Per quanto riguarda l'erosione costiera, il Piano definisce quattro livelli crescenti di rischio di erosione in base al grado di pericolosità (intensità del fenomeno erosivo e frequenza degli eventi) suddiviso in cinque classi (P0 pericolosità nulla, P1 bassa, P2 media, P3 elevata, P4 molto elevata) ed agli elementi vulnerabili individuati come spiagge a coste alte e spiagge ed aree costiere di alta valenza turistico-ambientale.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 35 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Analogamente, il Piano, per quanto riguarda il rischio di esondazione, individua quattro zone a rischio idraulico crescente "Moderato", "Medio" "Elevato" e "Molto elevato" associate a tre diversi livelli di pericolosità corrispondenti ad eventi di piena con tempi di ritorno di 50, 100 e 300 anni.

Le NdA del Piano prevedono che nelle aree a pericolosità geomorfologica "molto elevata" P4 ed "elevata" P3, la realizzazione di reti e infrastrutture tecnologiche di primaria importanza (quali: reti elettriche, gasdotti, discariche...) è subordinata all'esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti e, come tale, subordinata alla valutazione della documentazione tecnica comprovante l'esecuzione di detti interventi da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che provvederà alle conseguenti modifiche. Dette modifiche dovranno quindi essere approvate con Decreto del Presidente della Regione, previa Delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente.

Nelle aree a pericolosità idraulica "molto elevata" P4 ed "elevata" P3, la realizzazione di infrastrutture tecnologiche è consentita:

- analogamente a quanto illustrato per la pericolosità geomorfologica, previa esecuzione di interventi volti alla mitigazione dei livelli di rischio attesi e di pericolosità esistente;
- eccezionalmente, a condizione che sia incontrovertibilmente dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area;
- se compatibili con il livello di pericolosità esistente, previa presentazione unitamente al progetto di uno studio di compatibilità idraulica redatto secondo gli indirizzi contenuti nell'Appendice "B" delle stesse NdA.

Nelle aree a pericolosità "media" P2, "moderata" P1 e "bassa" P0, è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da un adeguato studio idrologico-idraulico, esteso ad un ambito significativo, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente. Detti studi devono *"tener conto degli elaborati cartografici del PAI, onde identificare le interazioni fra le opere previste e le condizioni idrauliche dell'area"*.

### 8.1.2 Relazioni con il Progetto

Come si può vedere in Figura 8.1 l'approdo della sealine non ricade in alcuna area classificata a pericolosità idraulica.

Per quanto concerne l'erosione costiera si evidenzia che l'approdo ricade in prossimità di un tratto di costa caratterizzato da un livello di pericolosità per erosione elevato P3 e molto elevato P4 (si veda la Figura 8.2).

## 8.2 **Pianificazione Territoriale Regionale**

Con Decreto emesso in data 21 Maggio 1999, sono state approvate dall'Assessore della Regione Siciliana per i Beni Culturali ed Ambientali e per la

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 36 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Pubblica Istruzione le “Linee guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale”, ai sensi dell’art.1 bis della L. 431/85 e dell’art.3 della LR 80/77.

Tali linee guida, composte da diversi elaborati quali cartografie, schede geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e dei biotopi e dagli elenchi dei beni culturali ed ambientali, costituiscono il primo strumento di studio per la conoscenza del territorio e descrivono gli orientamenti dell’Amministrazione dei beni culturali ed ambientali riguardo ai problemi della conservazione del territorio e della sua trasformabilità.

In seguito all’approvazione delle suddette linee guida, l’Amministrazione regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, dovrà adottare il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che dovrà essere redatto sulla base degli ambiti territoriali previsti nelle linee guida; tali ambiti hanno carattere di omogeneità e non coincidono evidentemente con limiti amministrativi.

Nei territori dichiarati di interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L 29 Giugno 1939, No. 1497 e dell’art. 1 della L 8 Agosto 1985, No. 431, nonché nelle aree sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall’art. 5 della LR 30 Aprile 1991, No. 15, l’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e i suoi uffici centrali e periferici fondano l’azione di tutela paesistico-ambientale, sulla base delle Linee Guida, tenendo conto dei caratteri specifici degli ambiti territoriali individuati.

Per i suddetti territori gli stessi uffici provvederanno a tradurre le Linee Guida in Piani Territoriali. In questi territori, i piani urbanistici redatti dalle Province e dai Comuni, i piani territoriali dei Parchi Regionali redatti ai sensi dell’art. 18 della LR 6 Maggio 1981, No. 98 e i regolamenti delle Riserve Naturali di cui all’art. 6 della LR No. 98/81 dovranno recepire le indicazioni delle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Nei territori non soggetti a tutela ai sensi delle leggi sopra citate, le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale rappresentano lo strumento propositivo, di orientamento e di conoscenza per la pianificazione territoriale provinciale e per la pianificazione urbanistica comunale.

### 8.3 Pianificazione Comunale

La Regione Sicilia, con la LR No. 71 del 27 Dicembre 1978 e successive modifiche e integrazioni, ha emanato le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica.

Le finalità della suddetta legge sono state così enunciate:

- potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio;
- crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione;

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 37 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- piena e razionale utilizzazione delle risorse, valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo.

Come si può vedere in Figura 8.3, dove è riportato un estratto, per l'area di interesse, del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Monforte San Giorgio, l'approdo delle condotte sottomarine interessano una zona a prevalente funzione produttiva corrispondente all'area soggetta al Piano Consortile ASI di Messina. Tale Piano è stato approvato con Delibera del Consiglio Generale No. 8 del 4 Dicembre 2002.

L'approdo ricade, in particolare, in una zona per insediamenti industriali di tipo D4 "nuovi insediamenti" con destinazione C (cantieristica navale).

Per tali aree le Norme di Attuazione del PRG (Art. 22) prevedono:

- Interventi ammissibili: Edificazione, viabilità, sistemazione ambientale, verde attrezzato, piantumazioni, recupero nuclei agricoli, servizi;
- Destinazioni di zona: Attività produttive di cantieristica navale da diporto e/o attività connesse con la marineria;
- Prescrizioni particolari: Piano particolareggiato mirato ad un equilibrato rapporto tra insediamento produttivo, tutela ambientale e salvaguardia delle coste. Nelle aree in oggetto si prevede la salvaguardia, il restauro e il recupero di eventuali nuclei agricoli di rilevanza storica.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 38 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (POLICASTRO BUSSENTINO)

### 9.1 Pianificazione di Bacino

#### 9.1.1 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del Bacino Regionale Sinistra Sele

Il tratto di costa interessato dall'approdo della sealine ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) del Bacino Idrografico Regionale Sinistra Sele, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele con Delibera No. 55 del 12 Giugno 2002, costituisce uno stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 12 della Legge 4 Dicembre 1993, No. 493, e possiede valore di Piano Territoriale di Settore.

Il Piano Stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d'uso del suolo e gli interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele.

Il PSAI, in particolare:

- individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4), elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1), ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative prescrizioni;
- delimita le aree di pericolo idrogeologico (da P4 a P1) quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio;
- indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale della Regione Campania, anche a scala provinciale e comunale;
- individua le tipologie e indirizza la programmazione e la progettazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

Per quanto attiene il rischio idraulico, il Piano individua aree:

- R1 a rischio moderato;
- R2 a rischio medio;
- R3 a rischio elevato;
- R4 a rischio molto elevato.

Nel Piano sono inoltre riportate le perimetrazioni delle fasce fluviali A, B e C, per cui viene utilizzata la disciplina delle equivalenti aree a rischio idraulico, normalmente (salvo che per le fasce A) attenuata mediante l'introduzione di fattispecie a tolleranza maggiore.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 39 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

### 9.1.2 Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) del Bacino Regionale Sinistra Sele

Analogamente al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico il Piano Stralcio Erosione Costiera del Bacino in Sinistra Sele della Regione Campania costituisce Stralcio del Piano di Bacino e possiede valore di Piano Territoriale di Settore.

Tale Piano è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, secondo il principio dello sviluppo sostenibile, le azioni, le norme d'uso e gli interventi integrati finalizzati alla protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marittimi che sottendono i bacini idrografici di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele.

Le azioni di Piano sono volte a:

- delimitare le aree a pericolo di erosione costiera secondo la scala di classificazione da P4 a P1;
- individuare le aree a rischio da erosione costiera secondo la scala di classificazione da R4 a R1;
- determinare elementi per la pianificazione territoriale ai vari livelli allo scopo di garantire coerenza con gli obiettivi di tutela propri del Piano;
- programmare gli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio, individuando le priorità in relazione allo stato di gravità del pericolo e del rischio;
- definire le linee guida per gli interventi necessari alla mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio;
- determinare le prescrizioni, i vincoli, le opere e le norme d'uso finalizzate alla conservazione della costa, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi derivanti da interventi antropici.

In tutte le aree perimetrata a rischio e/o a pericolo il Piano persegue le seguenti finalità:

- salvaguardare al massimo grado possibile la pubblica e privata incolumità, le attività economiche, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, degli edifici, dei beni di interesse storico, architettonico, ambientale e culturale;
- impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio oltre la soglia del rischio accettabile;
- conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi strutturali e non strutturali.

### 9.1.3 Relazioni con il Progetto

In Figura 9.1 è riportato un estratto, per l'area di interesse, della Carta delle Aree a Rischio Idraulico. L'approdo delle condotte sottomarine ricadono in un'area classificata a rischio medio (R2).

In tutte le aree a rischio idraulico si applicano, oltre alle disposizioni del Titolo II delle Norme di Attuazione del Piano, le disposizioni del Titolo IV relative alla disciplina delle fasce fluviali.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 40 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Nelle aree a rischio idraulico sono consentiti esclusivamente i nuovi interventi indicati nei Capi II, III e IV del Titolo II, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite negli stessi e nello studio di compatibilità idraulica di cui all'Art. 40 delle Norme di Attuazione.

Per le aree a rischio medio (R2), così come per quelle a rischio moderato (R1), la normativa di Piano prevede che lo studio di compatibilità idraulica debba essere prodotto *“solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme nel presente Titolo II, Capo IV”*. Si evidenzia che in corrispondenza dell'approdo delle condotte saranno completamente interrate.

Con riferimento alle fasce fluviali (si veda la Figura 9.2) si evidenzia che l'approdo del metanodotto interessa la fascia A (alveo di piena standard).

Nelle fasce fluviali A (alveo di piena standard), per le quali la normativa di Piano risulta maggiormente vincolante, in base a quanto stabilito dall'Art. 43, comma 3) delle Norme di Attuazione, è consentita *“la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, dichiarate essenziali e non altrimenti localizzabili dall'autorità competente, i cui progetti prevedano le misure di protezione di cui al presente piano e ai piani comunali di protezione civile”*.

Fermo restando quanto stabilito nel Titolo II per le aree a rischio idraulico, e fermo restando quanto stabilito dall'Articolo 33 del Titolo IV (dove sono indicate le disposizioni per la tutela dal pericolo idrogeologico), tutti i nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubblici e di interesse pubblico ammissibili nelle fasce fluviali:

- sono accompagnati dal piano di manutenzione di cui all'Art. 40 del D.P.R. No. 554/1999;
- sono assoggettati ad uno studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'Art. 40 delle Norme di Attuazione del PSAI (salve le eccezioni specifiche stabilite dalle norme stesse).

Per quanto concerne infine l'erosione costiera l'esame della Figura 9.3, in cui è riportato un estratto della Carta del Rischio tratta dal PSEC, evidenzia che l'approdo ricade in aree a rischio erosione costiera elevato (R3).

Nelle aree a rischio R3 sono consentiti tutti gli interventi e le attività possibili nelle aree a rischio molto elevato (R4), oltre agli specifici interventi in relazione al patrimonio edilizio esistente elencati all'Art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano.

Si evidenzia in particolare che, in base a quanto stabilito dall'Art. 22 delle Norme di Attuazione, tra gli interventi consentiti in materie di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è compresa *“la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle opere e delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano altrimenti localizzabili o per le quali il progetto sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente dimostri l'assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili. Il tutto sempre a condizione che vi sia coerenza con la pianificazione degli interventi”*

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 41 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

*di protezione civile e che siano realizzate preventivamente o contestualmente idonee opere che contengano il rischio entro il limite accettabile di cui all'articolo 2 delle presenti norme. In ogni caso, l'agibilità delle strutture realizzate di cui al presente comma è strettamente subordinata al collaudo delle opere di mitigazione del rischio, nonché alla riclassificazione e ripermetrazione delle aree interessate, così come previsto dal Titolo VII delle presenti norme".*

L'Art. 22 stabilisce inoltre che gli interventi consentiti devono essere coerenti con i piani di protezione civile e che sono comunque soggetti a parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino.

L'emissione, da parte dell'Autorità di Bacino, di preventivo parere favorevole sui progetti per gli interventi di mitigazione del pericolo e del rischio accertato, delle opere e delle attività consentite nelle aree a pericolo e a rischio erosione costiera è subordinata alla presentazione di uno Studio di Compatibilità (Art. 31 delle Norme di Attuazione), firmato da un tecnico abilitato, commisurato alla natura ed alle caratteristiche dell'intervento e redatto secondo le modalità descritte nell'Allegato C alle Norme di Attuazione. Tale studio di compatibilità non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi di settore ed eventuali altri atti istruttori richiesti dalla normativa vigente.

In merito all'attraversamento da parte della sealine di aree soggette a rischio idraulico si evidenzia che in corrispondenza dell'approdo le condotte saranno totalmente interrato e dopo il ripristino delle aree non andranno a modificare le condizioni di deflusso persistenti all'intervento.

## 9.2 Pianificazione Territoriale Regionale e Provinciale

### 9.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR)

La Giunta Regionale della Campania, con Delibera No. 1956 del 30 Novembre 2006, ha adottato il Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il Piano individua il patrimonio di risorse ambientali e storico culturali del territorio, definisce le strategie di sviluppo locale e detta le linee guida e gli indirizzi per la pianificazione territoriale e paesaggistica in Campania.

Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Documento di Piano;
- Linee Guida per il Paesaggio in Campania;
- Cartografia di Piano;

Ai fini della conoscenza e della interpretazione del territorio regionale, per l'individuazione dei punti critici sui quali mirare gli interventi, il Documento di Piano individua cinque Quadri Territoriali di Riferimento:

- il Quadro delle Reti (ecologica, delle interconnessioni, del rischio ambientale);
- il Quadro degli Ambienti Insediativi;

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 42 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

- il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo;
- il Quadro dei Campi Territoriali Complessi;
- il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per lo svolgimento di “buone pratiche”.

Il Piano individua in particolare nove “Ambienti insediativi”, per inquadrare gli assetti territoriali della Regione in maniera sufficientemente articolata, e quarantatre “Sistemi Territoriali Locali” per inquadrare la spesa e gli investimenti.

L’opera in oggetto ricade nell’Ambiente insediativo No. 5 “Cilento e Vallo di Diano”, per il quale l’assetto che si va definendo risulta essere caratterizzato da progressivo spopolamento dei nuclei insediativi antichi a favore dei nuovi insediamenti, concentrazione di servizi in pochi centri polarizzanti, dislocazione lungo il fondovalle del Vallo di Diano di attività commerciali e produttive, accentuate dinamiche insediative interessanti i comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare, sottoutilizzo dei sistemi portuali e criticità dell’offerta diportistica. Le azioni necessarie a correggere tale processo evolutivo del territorio sono individuate nel recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati il blocco della edificazione diffusa e sparsa sul territorio, nonché delle espansioni lineari lungo le strade principali di collegamento e lungo la fascia costiera, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l’integrazione tra turismo balneare e turismo culturale, la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell’entroterra.

Il PTR definisce inoltre le Linee Guida per il Paesaggio in Campania, conformemente all’Accordo siglato con i principali enti pubblici competenti per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania (Carta di Padula - DGR No. 1475/05). Detta Convenzione, entrata in vigore in Italia il 01 Settembre 2006, sulla base della legge di ratifica No. 14 del 9 Gennaio dello stesso anno, promuove la salvaguardia, la gestione e l’assetto del paesaggio in ogni parte del territorio degli Stati che vi hanno aderito.

Le direttive specifiche, gli indirizzi e i criteri metodologici sono vincolanti per la verifica di coerenza e il conferimento della valenza paesaggistica ai piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e per la verifica di compatibilità paesaggistica dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore.

La Cartografia di Piano (in scala 1:250.000) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei Piani Urbanistici Comunali.

### 9.2.2 Piani Territoriali Paesistici

Ai sensi di quanto disposto dalla L. 431/85, che fissava al 31 Dicembre 1986 il termine per la predisposizione da parte delle Amministrazioni Regionali dei Piani Paesistici delle aree individuate ai sensi della L. No. 1497/39, il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha esercitato il potere sostitutivo nei confronti della Regione

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 43 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

Campania approvando 22 Piani, relativi agli ambiti del territorio regionale indicati dai Decreti Ministeriali del 28 Marzo 1985.

Nell'ambito dell'area vasta in cui si inserisce il progetto, sono stati così approvati con DM 23 Gennaio 1996 ed ai sensi dell'art. 1bis della L. No. 431/85, il PTP del Cilento Interno ed il PTP del Cilento Costiero. Il primo tutela i territori comunali di Valle dell'Angelo, Piaggine, Monte S.Giacomo, Sassano e Sanza, il secondo i territori di Camerata, Centola, Ascea, Acropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, San Mauro Cilento e San Giovanni a Piro.

I PTP sono immediatamente vincolanti nei confronti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, provinciali e dei piani di settore regionali.

### 9.2.3 Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) della Provincia di Salerno

La Provincia di Salerno ha adottato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) nel mese di Dicembre del 2001; tale Piano, in assenza di una normativa regionale, è stato elaborato sulla base dei riferimenti normativi del D.Lgs No. 267/00.

In seguito all'emanazione della LR No. 16/04 "Norma sul Governo del Territorio", con la quale sono stati fissati i contenuti e le procedure di formazione dei PTCP, è emersa la necessità di un attento lavoro di adeguamento per conferire allo strumento di pianificazione provinciale del 2001 il ruolo assegnato dalla più recente norma regionale, che attribuisce ai PTCP la funzione di coniugare la tutela e la valorizzazione delle risorse endogene con le esigenze di sviluppo del territorio, mediante la definizione di disposizioni o indicazioni di carattere strutturale e programmatico.

Ad oggi, la Provincia di Salerno ha elaborato la Proposta Preliminare del PTCP, il cui processo di redazione è cominciato nel Gennaio 2006, partendo dal Piano del 2001, che pur non avendo efficacia di strumento di pianificazione territoriale, è stato assunto quale quadro strutturale per la programmazione provinciale degli ultimi sei anni.

La Proposta Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento è stata approvata con DGP No. 191 del 2 Maggio 2007.

Attualmente è in corso la elaborazione della Proposta Definitiva del progetto di Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno secondo gli obiettivi e con i contenuti stabiliti dalla Legge Regionale No. 16/04 ed in conformità alle indicazioni dettate dal Piano Territoriale Regionale e dalle allegate Linee Guida per il Paesaggio in Campania, adottate con la Deliberazione di Giunta Regionale No.1956/2006.

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITÀ</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 44 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17  
 Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

#### 9.2.4 Relazioni con il Progetto

L'analisi dei contenuti e degli obiettivi dei principali strumenti di pianificazione a livello regionale e provinciale, riportata nei precedenti paragrafi, non evidenzia elementi in contrasto con la realizzazione del progetto.

Si sottolinea che il Comune di Santa Marina, sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'approdo delle condotte oggetto del presente studio, non ricade né nell'ambito del Piano Territoriale Paesistico del Cilento costiero, né in quello del Cilento interno.

#### 9.3 **Pianificazione Comunale**

La Regione Campania, con la LR No. 16 del 22 Dicembre 2004 "Norme sul Governo del Territorio" ha emanato le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica.

Le finalità della suddetta legge sono state così enunciate:

- promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;
- salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico;
- tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;
- miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- potenziamento dello sviluppo economico regionale e locale;
- tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse;
- tutela e sviluppo del paesaggio mare-terra e delle attività produttive e turistiche connesse.

La norma prevede che i comuni debbano esercitare la pianificazione territoriale di competenza, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale, attraverso l'elaborazione dei seguenti strumenti:

- il piano urbanistico comunale (PUC);
- i piani urbanistici attuativi (PUA);
- il regolamento urbanistico edilizio comunale (RUEC).

La Norma prescrive che i comuni debbano adottare, entro due anni dall'entrata in vigore del PTCP, il PUC e il RUEC.

Come si può rilevare dall'esame della Figura 9.4, in cui è riportato un estratto del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Santa Marina, l'approdo interessa esclusivamente zone a destinazione agricola.

 	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50	
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>		
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 45 di 46	<b>Rev.</b> 2	

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

## 10

### RIFERIMENTI

ATI, 2008, “Sintesi Dati Progettuali Gasdotti Sottomarini DN 800 (32”) da Monforte San Giorgio a Policastro Bussentino” elaborato dall’ATI (Technip, Techfem, Tecnconsult).

Istituto Idrografico della Marina – Genova, 2006, “Fascicolo Riepilogativo relativo al Volume Portolano del Mediterraneo - Vol. 1/B, Edizione 1975”.

LIPU, 2003 “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). Relazione Finale”.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2007 “Primo Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2007-2009”, adottato con Decreto del 3 Agosto 2007.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 2006 Aggiornamento Cartografico Siti Rete Natura 2000 Italia (Dicembre 2006).

Ministero dell’Ambiente, 2008, phone-call con Dott. Diego Martino, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ONU, 1982 “Convenzione sul Diritto del Mare UNCLOS” del 10 Dicembre 1982

#### **Siti Web Consultati**

Ministero dell’Ambiente, Sito web: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

LIPU, Sito web , 2003, [http://www.lipu.it/iba/iba\\_progetto.htm](http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm)

UNESCO, Sito web, <http://whc.unesco.org/en/list/>

	<b>PROGETTISTA</b>    <small>TECHNIP ITALY S.p.A.</small>	<b>COMMESSA</b> NR/06187	<b>UNITÀ</b> 50
	<b>LOCALITA'</b> REGIONE: SICILIA – CAMPANIA	<b>SPC. 50-ZX-E-85010</b>	
	<b>PROGETTO</b> INIZIATIVA SEALINE TIRRENICA Condotte Sottomarine SIA – Quadro Programmatico	Fg. 46 di 46	<b>Rev.</b> 2

Rif. TPIT: 2313-000-NM-3700-17

Rif. Dapp: 07-431-ENV-H2 (Rev. 2, Giu. 08)

11

## FIGURE IN ALLEGATO

### ELENCO DELLE FIGURE

Figura No.	Titolo
1.1	Inquadramento Territoriale, Condotte Sottomarine
1.2	Linea di Base e Limite delle Acque Territoriali
2.1	Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
3.1	Inquadramento Siti Natura 2000 ed Important Bird Areas (IBA)
3.2	Siti Natura 2000 ed IBA, Approdo di Policastro Bussentino
4.1	Carta Nautica, Litorale di Milazzo (scala 1:50.000)
4.2	Carta Nautica, Golfo di Policastro (scala 1:100.000)
4.3	Carta della Pesca, Tratto Off-shore Monforte San Giorgio (scala 1:250.000)
4.4	Carta della Pesca, Tratto Off-shore Policastro Bussentino (scala 1:100.000)
5.1	Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Milazzo
6.1	Approdo di Monforte San Giorgio, Vincoli 42/04
6.2	Approdo di Policastro Bussentino, Vincoli 42/04
7.1	Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare
8.1	Approdo di Monforte San Giorgio, Carta della Pericolosità Idraulica per Fenomeni di Esondazione
8.2	Approdo di Monforte San Giorgio, Carta della Pericolosità e del Rischio, Unità Fisiografica No. 1
8.3	Approdo di Monforte San Giorgio, Piano Regolatore Generale
9.1	Approdo di Policastro Bussentino, PSAI - Carta delle Aree a Rischio Idraulico
9.2	Approdo di Policastro Bussentino, PSAI - Carta delle Fasce Fluviali
9.3	Approdo di Policastro Bussentino, PSEC - Carta del Rischio
9.4	Approdo di Policastro Bussentino, Piano Regolatore Generale